Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 12 del 12 gennaio 1934

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 gennaio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1983, n. **766**.

Approvazione dello statuto della Università degli studi di Verona.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1983, n. **766.**

Approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, istitutiva dell'Università statale degli studi di Verona;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Considerata la necessità di adeguare lo statuto stesso a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Università degli studi di Verona annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 6 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 266

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

PARTE I
FACOLTA', LAUREE E DIPLOMI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università degli studi di Verona è costituita dalle seguenti facoltà:

facoltà di economia e commercio con i corsi di laurea in economia e commercio; lingue e letterature straniere;

facoltà di magistero con i corsi di laurea in: materie letterarie; pedagogia; e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

facoltà di medicina e chirurgia con i corsi di laurea in medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 2.

Per quanto riguarda organi collegiali, istituti, dipartimenti, piani di studio, svolgimento dei corsi, sessioni di esami di profitto e di laurea si rinvia alle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di immatricolazione e di iscrizione, oltreché dei documenti prescritti dall'art. 1 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269, devono essere corredate da una scheda statistica fornita dall'Università, debitamente compilata.

Chi fornisce dati inesatti o falsi è passibile di provvedimento disciplinare, fatti salvi gli eventuali procedimenti penali.

Art. 4.

Gli speciali contributi dovuti dagli studenti per esercitazioni o per la frequenza ad un istituto, dipartimento, seminario o scuola sono fissati secondo le norme in vigore.

Art. 5.

Il libretto di iscrizione reca la fotografia dello studente, bollata con il timbro a secco dell'Università.

I libretti di iscrizione che risultino comunque manomessi o alterati sono dichiarati nulli e lo studente è passibile di procedimento disciplinare, fatti salvi gli eventuali procedimenti penali.

La concessione di un nuovo libretto di iscrizione viene fatta solo su domanda di chi ne ha diritto. La firma del richiedente deve essere autenticata dalle autorità competenti.

Art. 6.

Ai fini dell'esonero parziale o totale delle tasse scolastiche valgono le norme in vigore.

Art. 7.

Per gli insegnamenti pluriennali è prescritto un unico esame al fine del corso, salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole facoltà.

Art. 8.

Il corso degli studi si conclude con l'esame di laurea che consiste nella discussione di una tesi su argomento approvato dal professore ufficiale della disciplina e comunicato dallo studente alla segreteria entro il termine fissato. Il termine per la consegna alla segreteria delle dissertazioni di laurea è fissato in giorni venti prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 9.

Nell'assegnazione del voto di laurea la commissione tiene conto, oltre che dell'elaborato scritto e della dissertazione orale, anche del «curriculum» degli studi del candidato. Registrata a verbale la votazione, il presidente in qualità di delegato del rettore, procede alla proclamazione a termini delle vigenti disposizioni.

Le modalità suddette, per quanto applicabili, hanno valore anche ai fini degli esami di diploma delle scuole di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali.

Art. 10.

L'Università di Verona può costituire nell'ambito delle norme vigenti scuole di specializzazione; scuole dirette a fini speciali; corsi di perfezionamento.

Titolo II
FACOLTÁ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 11.

La facoltà di economia e commercio conferisce le lauree in economia e commercio e in lingue e letterature straniere.

Capo I
Laurea in economia e commercio

Art. 12.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) economia aziendale;
2) economia delle aziende commerciali;
3) economia delle aziende industriali;
4) economia delle aziende di credito;
5) economia degli istituti speciali di credito;
6) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
7) ragioneria delle aziende pubbliche;
8) organizzazione aziendale;
9) contabilità industriale;
10) gestione valutaria delle banche;
11) tecnica e politiche di vendita;
12) tecnica della revisione aziendale;
13) tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione;
14) amministrazione del personale;
15) finanza aziendale;
16) tecnica di borsa;
17) applicazioni aziendali dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati;
18) storia della ragioneria;
19) istituzioni economiche e commerciali;
20) storia delle istituzioni economiche e giuridiche venete;
21) analisi economica;
22) econometria;
23) economia matematica;
24) economia e politica del lavoro;
25) economia e politica industriale;

26) economia e politica monetaria;
27) economia e politica internazionale;
28) economia dei Paesi in via di sviluppo;
29) teoria e politica dello sviluppo economico;
30) sistemi economici comparati;
31) integrazione economica europea;
32) politica economica e finanziaria internazionale;
33) programmazione economica;
34) economia pubblica;
35) finanza degli enti locali;
36) sistemi fiscali comparati;
37) economia applicata;
38) economia dell'istruzione;
39) economia sanitaria;
40) economia e politica dell'ambiente naturale;
41) economia e politica dei trasporti;
42) economia regionale;
43) economia agraria comparata;
44) politica agraria comparata;
45) economia montana e forestale;
46) economia dei mercati agricoli;
47) pianificazione agricola;
48) storia delle dottrine economiche;
49) contabilità di Stato;
50) diritto agrario;
51) diritto amministrativo;
52) diritto pubblico dell'economia;
53) diritto privato dell'economia;
54) diritto penale dell'economia;
55) diritto industriale;
56) diritto urbanistico;
57) diritto tributario;
58) diritto fallimentare;
59) diritto internazionale;
60) politica economica regionale;
61) diritto penale commerciale;
62) diritto bancario e della borsa;
63) diritto delle assicurazioni;
64) diritto della sicurezza sociale;
65) diritto regionale;
66) diritto processuale amministrativo;
67) diritto commerciale europeo;
68) diritto comparato del lavoro;
69) istituzioni di diritto e procedura penale;
70) statistica economica;
71) statistica aziendale;
72) statistica sociale;
73) demografia;
74) contabilità economica nazionale;
75) analisi di mercato;
76) teoria statistica delle decisioni;
77) calcolo delle probabilità;
78) matematica per economisti;
79) matematica delle assicurazioni sociali;
80) ricerca operativa;
81) ricerca operativa per le decisioni aziendali;
82) geografia agraria;
83) geografia dello sviluppo regionale;
84) storia delle esplorazioni geografiche;
85) storia dell'agricoltura;
86) storia dell'industria;
87) storia della banca;
88) storia del lavoro;
89) storia della popolazione;
90) storia sociale;
91) merceologia doganale;
92) tecnologia dei cicli produttivi;
93) scienze della politica;
94) scienza dell'amministrazione;
95) relazioni umane;
96) sociologia generale;
97) sociologia economica;
98) storia delle dottrine politiche.

Art. 13.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 14.

L'esame di matematica generale deve precedere quello di matematica finanziaria e quello di statistica; l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto commerciale e di diritto industriale; gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico devono precedere quelli di diritto internazionale, di diritto del lavoro, di diritto amministrativo e di diritto regionale; l'esame di diritto amministrativo deve precedere quelli di diritto processuale amministrativo, di diritto pubblico dell'economia e di diritto urbanistico, gli esami di economia politica (primo corso) e di statistica (primo corso) devono precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario; l'esame di economia politica (primo corso) deve precedere gli esami di politica economica e finanziaria e di ragioneria generale e applicata; gli esami di ragioneria generale e applicata devono precedere quelli di tecnica bancaria e professionale e di tecnica industriale e commerciale; l'esame di economia e politica agraria deve precedere quelli di economia agraria comparata e di economia montana e forestale.

Art. 15.

Gli esami di profitto possono avere carattere dottrinale e consistere in interrogazioni, discussioni e disamina di casi pratici.

L'esame di laurea può comprendere oltre alla discussione dell'elaborato scritto la dissertazione facoltativa di una tesina in disciplina diversa da quella dell'elaborato.

Almeno venti giorni prima dell'inizio degli esami di laurea lo studente deve aver depositato alla segreteria della facoltà la dissertazione scritta con la eventuale indicazione degli argomenti della tesina facoltativa.

Capo II

Laurea in lingue e letterature straniere

Art. 16.

La durata del corso di studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi fra francese, inglese, spagnolo, tedesco o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea.
3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) la filologia afferente alla lingua scelta come quadriennale;
5) glottologia;
6) storia moderna e contemporanea;
7) geografia, soprattutto antropica.

Sono insegnamenti complementari:

1) antropologia culturale;
2) biblioteconomia e bibliografia;
3) didattica delle lingue moderne;
4) etnologia;
5) filogia germanica;
6) filologia italiana;
7) filologia romanza;
8) filologia slava;
9) filologia medievale e umanistica;

10) filosofia del linguaggio;
11) geografia della popolazione;
12) geografia politica;
13) geografia delle lingue;
14) geografia del mondo anglosassone;
15) geografia del mondo neolatino;
16) geografia del mondo slavo;
17) geografia storica;
18) istituzioni economiche e commerciali;
19) istituzioni giuridiche comparate;
20) letteratura anglo-americana;
21) storia della civiltà spagnola;
22) letteratura brasiliana;
23) letteratura comparata;
24) letteratura dei Paesi francofoni;
25) letteratura dei Paesi di lingua inglese;
26) letteratura ispano-americana;
27) letteratura italiana moderna e contemporanea;
28) lingua e letteratura catalana;
29) lingua e letteratura latina;
30) lingua e letteratura neo-greca;
31) lingua e letteratura occitanica;
32) lingua e letteratura portoghese;
33) lingua e letteratura romena;
34) lingua e letteratura francese;
35) lingua e letteratura inglese;
36) lingua e letteratura russa;
37) lingua e letteratura spagnola;
38) lingua e letteratura tedesca;
39) lingua serbo-croata;
40) lingua slovena;
41) lingue e letterature scandinave;
42) linguistica applicata;
43) linguistica generale;
44) pedagogia;
45) sistemi economici comparati;
46) storia dell'arte;
47) storia del cinema;
48) storia della civiltà francese;
49) storia della critica letteraria;
50) storia della civiltà tedesca;
51) storia della filosofia;
52) storia delle dottrine economiche;
53) storia dell'Europa orientale;
54) storia della Gran Bretagna;
55) storia della grammatica e della lingua italiana;
56) storia della letteratura franco-vallona;
57) storia della lingua francese;
58) storia della lingua inglese;
59) storia della lingua italiana;
60) storia della lingua tedesca;
61) storia delle lingue iberiche;
62) storia della musica;
63) storia della pedagogia;
64) storia delle religioni;
65) storia delle tradizioni popolari;
66) storia del teatro;
67) storia medioevale;
68) storia della civiltà slava;
69) storia moderna;
70) storia della Francia;
71) storia nordamericana;
72) storia della Germania;
73) teoria della letteratura;
74) storia della Spagna.

Oltre agli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti complementari scelti tra le discipline insegnate nella facoltà.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera nella quale intende sostenere l'esame di laurea (lingua quadriennale) e per tre anni quello di un'altra lingua straniera (triennale).

Fra gli insegnamenti complementari da impartirsi nel corso di laurea in lingue e letterature straniere devono necessariamente figurare i seguenti:

a) lingua e letteratura latina;
b) storia della filosofia;
c) storia dell'arte;
d) didattica delle lingue moderne.

Art. 17.

Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte ed orali, una per ciascun anno di corso.

La valutazione della prova scritta del primo corso rientra nel voto unico della prova orale.

Gli esami di lingua e letteratura italiana consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gil altri esami sono orali.

L'esame di storia moderna e contemporanea e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre insegnamenti complementari scelti tra le discipline insegnate nella facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento scelto in una delle discipline di cui il candidato abbia superato gli esami nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Capo III

Istituti e centri

Art. 18.

Appartengono alla facoltà i seguenti istituti polidisciplinari:

1) istituto di diritto privato;
2) istituto di diritto pubblico;
3) istituto di economia e politica agraria;
4) istituto di scienze economiche;
5) istituto di geografia;
6) istituto di lingua e letteratura inglese;
7) istituto di lingua e letteratura francese;
8) istituto di lingua e letteratura tedesca;
9) istituto di lingua e letteratura spagnola;
10) istituto di filologia, letteratura e linguistica;
11) istituto di studi industriali, bancari e del terziario;
12) istituto di amministrazione aziendale;
13) istituto di matematica;
14) istituto di merceologia;
15) istituto di statistica e ricerca operativa;
16) istituto di storia economica e sociale.

Art. 19.

Centro di economia e politica agraria comparata

Presso l'istituto di economia e politica agraria ha sede il centro di economia e politica agraria comparata. Esso è diretto dal direttore dell'istituto o da altro professore ordinario o straordinario afferente all'istituto e ha lo scopo di sviluppare gli studi sui diversi aspetti interregionali e internazionali dell'agricoltura.

Esso cura i rapporti con organizzazioni nazionali, internazionali e dei diversi stati e promuove ricerche, convegni e scambi di documentazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di rappresentanza esterna dell'Università.

Centro di studi e ricerche sulle programmazioni dello sviluppo economico-sociale

Presso l'istituto di scienze economiche ha sede il centro studi e ricerche sulle programmazioni dello sviluppo economico-sociale.

Esso è diretto dal direttore dell'istituto o da altro professore ordinario o straordinario afferente all'istituto, nel rispetto della normativa vigente in materia di rappresentanza esterna dell'Università.

Cura i rapporti con organizzazioni nazionali, internazionali e dei diversi Stati e promuove ricerche, convegni e scambi di documentazioni.

Centro di informatica e calcolo automatico

Presso la facoltà di economia e commercio di Verona è costituito il centro di informatica e calcolo automatico avente le seguenti finalità:

a) favorire i rapporti e sviluppare collaborazioni con istituzioni universitarie e non, in ambito regionale, nazionale e internazionale nel campo dell'informatica;

b) collaborare con gli organi dell'Ateneo per ciò che attiene alla pianificazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle attrezzature di calcolo dell'Università anche partecipando ad attività di ricerca e promuovendo attività di studio e documentazione e qualsiasi altra iniziativa connessa con l'informatica;

c) promuovere la formazione professionale, la qualificazione, l'aggiornamento degli operatori universitari nel campo dell'informatica;

d) fornire, secondo le esigenze dell'Università, servizi di consulenza sui sistemi informativi e di calcolo per l'amministrazione, la didattica e la ricerca.

Le norme di funzionamento del centro formano oggetto di specifico regolamento emanato con decreto rettorale ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 731, previa delibera del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

Il centro è diretto dal direttore dell'istituto o da altro professore ordinario afferente all'istituto.

Capo IV

Biblioteca «Arturo Frinzi»

Art. 20

E' istituita la biblioteca «Arturo Frinzi» che raggruppa la biblioteca del corso di laurea in economia e commercio e del corso di laurea in lingue e letterature straniere, e della facoltà di magistero.

Essa è disciplinata da un regolamento emanato con decreto rettorale ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, previa delibera del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

Titolo III

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Art. 21.

La facoltà di magistero conferisce:

la laurea in materie letterarie;

la laurea in pedagogia;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Capo I

Laurea in materie letterarie

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (triennale);
2) lingua e letteratura latina (triennale);
3) storia romana;
4) storia medievale;
5) storia moderna;
6) geografia (triennale);
7) pedagogia;
8) storia della filosofia;
9) lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Il terzo anno di corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari:

Sono insegnamenti complementari:

1) antropologia culturale;
2) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
3) archeologia cristiana;
4) archeologia medioevale;
5) archivistica;
6) biblioteconomia e bibliografia;
7) demografia storica;
8) dialettologia;
9) didattica della geografia;
10) didattica della matematica;
11) didattica della storia;
12) didattica del latino;
13) didattica delle scienze;
14) didattica dell'espressione grafica;
15) didattica dell'italiano;
16) docimologia;
17) estetica;
18) filologia e critica dantesca;
19) filologia germanica;
20) filologia latina;
21) filologia italiana;
22) filologia medioevale e umanistica;
23) filologia musicale;
24) filologia romanza;
25) filosofia della politica;
26) filosofia della religione;
27) filosofia della scienza;
28) filosofia della storia;
29) filosofia del linguaggio;
30) geografia applicata e organizzazione del territorio;
31) geografia della popolazione;
31-*bis*) geografia fisica;
32) geografia politica ed economica;
33) geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa;
34) geografia regionale;
35) geografia storica;
36) glottodidattica;
37) grammatica latina;
38) igiene;
39) istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica;
40) istituzioni medioevale;
41) letteratura anglo-americana;
42) letterature comparate;
43) letteratura ispano-americana;
44) letteratura italiana contemporanea;
45) letteratura italiana moderna;
46) letteratura latina cristiana;
47) letteratura latina medioevale;
48) letteratura teatrale italiana;
49) letteratura umanistica;
50) civiltà greca;

51) lingua francese;
52) lingua inglese;
53) lingua russa;
54) lingua spagnola;
55) lingua tedesca;
56) linguistica;
57) linguistica applicata;
58) logica;
59) paleografia e diplomatica;
60) preistoria e protostoria;
61) psicolinguistica;
62) psicologia;
63) psicologia dell'età evolutiva;
64) psicologia sociale;
65) psicopedagogia;
66) semiotica;
67) sociologia;
68) sociologia della conoscenza;
69) sociologia della religione;
70) sociologia del lavoro;
71) sociologia della letteratura;
72) stilistica e metrica italiana;
73) storia comparata dell'arte nei Paesi europei;
74) storia contemporanea;
75) storia dei partiti politici;
76) storia del Cristianesimo;
77) storia del diritto italiano;
78) storia della cartografia;
79) storia della Chiesa medioevale;
80) storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea;
81) storia della critica d'arte;
82) storia della critica letteraria;
83) storia dell'agricoltura;
84) storia della geografia e delle esplorazioni;
85) storia della grammatica e della lingua italiana;
86) storia della lingua francese;
87) storia della lingua inglese;
88) storia della lingua latina;
89) storia della lingua russa;
90) storia della lingua spagnola;
91) storia della lingua tedesca;
92) storia della musica;
93) storia dell'arte-contemporanea;
94) storia dell'arte medioevale e moderna;
95) storia dell'arte veneta;
96) storia della storiografia;
97) storia della storiografia filosofica;
98) storia delle arti applicate;
99) storia delle dottrine politiche;
100) storia delle religioni;
101) storia dell'estetica;
102) storia delle tradizioni popolari;
103) storia delle Venezie;
104) storia dell'Oriente europeo;
105) storia del melodramma;
106) storia del movimento operaio;
107) storia del pensiero scientifico;
108) storia del Risorgimento;
109) storia del teatro e dello spettacolo;
110) storia economica;
111) storia critica del cinema;
112) storia greca;
113) teatro e drammaturgia antica;
114) topografia dell'Italia antica;
115) metodologia e didattica;
116) metodologia della scienza del comportamento;
117) poetica e retorica.

Capo II

Laurea in pedagogia

Art. 23.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:
1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) storia della filosofia (biennale);
4) filosofia (biennale);
5) pedagogia (triennale);
6) storia romana (1);
7) storia medioevale (1);
8) storia moderna (1);
9) lingua e letteratrura moderna straniera a scelta (biennale).

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Sono insegnamenti complementari:
1) antropologia culturale;
2) demografia storica;
3) dialettologia;
4) didattica della filosofia;
5) didattica della geografia;
6) didattica della matematica;
7) didattica della storia;
8) didattica del latino;
9) didattica delle scienze;
10) didattica dell'espressione grafica;
11) didattica dell'italiano;
12) docimologia;
13) educazione comparata;
14) ermeneutica filosofica;
15) estetica;
16) filologia germanica;
17) filologia italiana;
18) filologia medioevale e umanistica;
19) filologia romanza;
20) filosofia del diritto;
21) filosofia della politica;
22) filosofia della religione;
23) filosofia della scienza;
24) filosofia della storia;
25) filosofia del linguaggio;
26) filosofia morale;
27) geografia della popolazione;
28) geografia politica ed economica;
29) geografia regionale;
30) geografia storica;
31) glottodidattica;
32) igiene;
33) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
34) istituzioni di filosofia;
35) istituzioni medioevali;
36) letteratura anglo-americana;
37) letterature comparate;
38) letteratura ispano-americana;
39) letteratura italiana contemporanea;
40) letteratura italiana moderna;
41) lingua francese;

(1) Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

42) lingua inglese;
43) lingua russa;
44) lingua spagnola;
45) lingua tedesca;
46) linguistica;
47) lingua applicata;
48) logica;
49) paleografia e diplomatica;
50) pedagogia sociale;
51) pedagogia speciale;
52) psicolinguistica;
53) psicologia;
54) psicologia applicata;
55) psicologia del lavoro;
56) psicologia dell'educazione;
57) psicologia dell'età evolutiva;
58) psicologia del linguaggio;
59) psicologia dinamica;
60) psicologia sociale;
61) psicologia sperimentale;
62) psicometria;
63) psicopedagogia;
64) semiotica;
65) sociologia;
66) sociologia della conoscenza;
67) sociologia della religione;
68) sociologia del lavoro;
69) sociologia della letteratura;
70) sociologia dell'educazione;
71) storia contemporanea;
72) storia dei partiti politici;
73) storia del Cristianesimo;
74) storia del diritto italiano;
75) storia della Chiesa medioevale;
76) storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea;
77) storia della filosofia antica;
78) storia della filosofia contemporanea;
79) storia della filosofia italiana;
80) storia della filosofia medioevale;
81) storia della filosofia moderna;
82) storia della grammatica e della lingua italiana;
83) storia della letteratura per l'infanzia;
84) storia della musica;
85) storia della pedagogia;
86) storia della psicologia;
87) storia dell'arte contemporanea;
88) storia dell'arte medioevale e moderna;
89) storia dell'arte veneta;
90) storia della scuola e delle istituzioni educative;
91) storia della storiografia;
92) storia della storiografia filosofica;
93) storia delle dottrine politiche;
94) storia delle religioni;
95) storia dell'estetica;
96) storia delle tradizioni popolari;
97) storia del movimento operaio;
98) storia del pensiero scientifico;
99) storia del Risorgimento;
100) storia del teatro e dello spettacolo;
101) storia economica;
102) metodologia e didattica;
103) storia e critica del cinema;
104) metodologia della scienza del comportamento;
105) storia della Repubblica di Venezia.

Capo III

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

Art. 24.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) pedagogia (triennale);
2) lingua e letteratura italiana (biennale);
3) lingua e letteratura latina (biennale);
4) storia romana;
5) storia medioevale;
6) storia moderna;
7) geografia (biennale);
8) storia della filosofia (biennale);
9) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
10) igiene.

Insegnamento complementare:

lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una di lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Capo IV

Norme comuni a tutti i corsi di laurea

Art. 25.

Gli esami di profitto devono essere tali da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame.

Art. 26.

Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.

Art. 27.

Con pubblico manifesto sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma e sono prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali esse siano ritenute opportune dal consiglio della facoltà.

Art. 28.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema concordato tra il docente della disciplina ed il laureando.

L'argomento della dissertazione deve essere coerente con il curriculum di studi scelto.

Art. 29.

Per le dissertazioni di laurea vertenti su argomenti di letterature straniere, il candidato deve dare prova di adeguata conoscenza della relativa lingua.

Art. 30.

Il consiglio di facoltà delibera in merito all'iscrizione ad un anno di corso dello studente che passa da uno ad altro corso di laurea o di diploma sull'eventuale iscrizione ad anno successivo al primo, nonché sull'ulteriore carriera scolastica degli studenti che si trasferiscano da altre facoltà o istituti superiori di magistero.

Art. 31.

In attesa della successiva istituzione, prevista dalla riforma universitaria, dei dipartimenti, la facoltà si articola nei seguenti istituti polidisciplinari:

1) istituto di scienza dell'educazione;

2) istituto di storia;

3) istituto di filosofia;

4) istituto delle discipline classiche;

5) istituto di italianistica;

6) istituto di linguistica e lingue e letterature straniere;

7) istituto di psicologia;

8) istituto di geografia.

Art. 32.

E' prevista una biblioteca centralizzata tra le facoltà di magistero e di economia e commercio; per la sua disciplina si rinvia all'art. 20.

Titolo IV

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 33.

La facoltà di medicina e chirurgia organizza corsi di studio universitari post-universitari e conferisce le lauree in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

Il rettore al fine di promuovere la formazione alla ricerca scientifica e all'aggiornamento, può procedere ad accordi e stipulare convenzioni con altre Università o enti.

Capo I

Laurea in medicina e chirurgia

Art. 34.

E' istituito il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di laurea in medicina e chirurgia prevede gli insegnamenti appresso indicati. Essi sono attivati dal consiglio di facoltà, in base alle leggi vigenti e in relazione alla programmazione scientifica e didattica della facoltà.

Art. 35.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1) chimica e propedeutica biochimica;

2) fisica medica;

3) biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze);

4) anatomia umana normale (biennale);

5) chimica biologica;

6) microbiologia;

7) fisiologia umana (biennale - al 2° e 3° anno);

8) patologia generale (biennale - al 2° e 3° anno);

9) istologia ed embriologia generale.

Secondo biennio:

10) farmacologia;

11) patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);

12) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);

13) anatomia e istologia patologica (biennale - al 4° e 5° anno);

14) clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

15)clinica medica generale e terapia medica (biennale);

16) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);

17) clinica pediatrica;

18) clinica ostetrica e ginecologica;

19) igiene;

20) medicina legale e delle assicurazioni;

21) clinica dermosifilopatica (semestrale);

22) clinica neurologica (semestrale);

23) clinica oculistica (semestrale);

24) clinica odontoiatrica (semestrale);

25) clinica psichiatrica (semestrale);

26) radiologia (semestrale).

Sono insegnamenti complementari (semestrali):

1) analisi chimico-cliniche;

2) anatomia chirurgica e corso di operazioni;

3) anatomia radiologica;

4) anestesia e rianimazione;

5) anestesia sperimentale;

6) applicazioni tecnologiche in chirurgia;

7) audiologia;

8) auxologia;

9) cardiologia;

10) chemioterapia;

11) chimica e microscopia clinica;

12) chirurgia cardiovascolare;

13) chirurgia d'urgenza;

14) chirurgia gastroenterologica;

15) chirurgia geriatrica;

16) chirurgia pediatrica;

17) chirurgia oncologica;

18) chirurgia sostitutiva;

19) chirurgia sperimentale;

20) chirurgia toracica;

21) chirurgia traumatologica della strada;

22) clinica delle malattie tropicali e subtropicali;

23) clinica ortopedica;

24) dietoterapia;

25) ematologia;

26) epatologia;

27) epidemiologia;

28) fisiopatologia chirurgica;

29) fisiopatologia cardiocircolatoria;

30) fisiopatologia digestiva;

31) fisiopatologia medica;

32) foniatria;

33) genetica;

34) gerontologia e geriatria;

35) immunologia;

36) immunopatologia;

37) istituzioni di patologia generale;

38) malattie del metabolismo;

39) malattie infettive;

40) medicina del lavoro;

41) medicina preventiva dei lavoratori;

42) microchirurgia;

43) nefrologia chirurgica;

44) nefrologia medica;

45) neurochirurgia;

46) neurofisiopatologia;

47) neuropatologia;

48) neuropsichiatria infantile;

49) neurotraumatologia;

50) oncologia medica;

51) ottica fisiologica;

52) patologia cellulare;

53) patologia dell'apparato locomotore;

54) patologia molecolare;

55) patologia neonatale;

56) patologia ostetrica e ginecologica;

57) psicologia medica;

58) psicopatologia generale;

59) puericultura;
60) radiobiologia;
61) reumatologia;
62) rinimazione e terapia intensiva;
63) semeiotica chirurgica;
64) semeiotica medica;
65) tecniche chirurgiche complementari in chirurgia oncologica;
66) tecnica e diagnostica istopatologica;
67) tecniche operatorie e generali;
68) fisiopatologia e terapia del dolore;
69) terapia medica sistematica;
70) tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
71) tossicologia;
72) traumatologia della strada;
73) urologia;
74) virologia;
75) neuroradiologia.

Art. 36.

Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari; deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° e al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di fisiologia umana e di patologia generale debbono essere superati prima di sostenere quelli di patologia speciale medica, di patologia speciale chirurgica, di farmacologia e di anatomia e istologia patologica.

Per l'insegnamento di anatomia e di istologia patologica è prescritto alla fine del 4° anno, un colloquio sulle istituzioni e sulla istologia patologica, ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di clinica ortopedica tra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica, ostetrica e ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno 6 mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Capo II

Istituti

Art. 37.

Fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti polidisciplinari:

1) istituto di anatomia ed istologia;
2) istituto di anatomia patologica;
3) istituto di anestesiologia e rianimazione;
4) istituto di cardiologia e chirurgia cardio-vascolare;
5) istituto di chimica biologica;
6) istituto di chimica e microscopia clinica;
7) clinica chirurgica generale;
8) clinica medica generale;
9) istituto di neurologia;
10) clinica oculistica;
11) clinica odontoiatrica;
12) clinica ortopedica;
13) clinica ginecologica e ostetrica;
14) clinica otorinolaringoiatrica;
15) clinica pediatrica;
16) istituto di dermatologia e malattie infettive;
17) istituto di farmacologia;
18) istituto di fisiologia;
19) istituto di igiene;
20) istituto di medicina del lavoro;
21) istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
22) istituto di microbiologia;
23) istituto di patologia generale;
24) istituto di patologia speciale chirurgica;
25) istituto di patologia speciale medica;
26) istituto di psichiatria;
27) istituto di radiologia;
28) istituto di scienze biologiche;
29) istituto di scienze immunologiche;
30) istituto di semeiotica chirurgica;
31) istituto di semeiotica e nefrologia medica.

Capo III

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 38.

La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio.

I titoli di studio per l'ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di 24 (ventiquattro) per ciascun anno di corso e complessivamente 120 (centoventi) per l'intero corso di studi.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: un massimo del 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza di scuola secondaria superiore ed il restante per un massimo del 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

L'ordinamento del corso di laurea è il seguente:

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
2) biologia generale applicata agli studi medici;
3) chimica;
4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
11) materiali dentari;
12) microbiologia (semestrale);
13) odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno);
14) patologia generale.

Triennio:

15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale 3° e 4° anno);

17) clinica odontostomatologica (biennale 4° e 5° anno);

18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale 4° e 5° anno);

21) parodontologia (biennale 4° e 5° anno);

22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

24) patologia speciale odontostomatologica;

25) pedodonzia (semestrale);

26) protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno);

27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

1) chirurgia maxillo-facciale;

2) dermatologia e venereologia (semestrale);

3) otorino-laringoiatria (semestrale);

4) statistica sanitaria.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza al relativo corso è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguano le attestazioni di frequenza ai corsi non possono essere ammessi a sostenere le relative prove d'esame.

Per gli insegnamenti biennali e triennali lo studente è tenuto a sostenere un solo esame, rispettivamente alla fine del biennio e del triennio.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, prevede una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 39.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico e patologia generale se non si sono superati gli esami di istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico, chimica, biologia generale applicata agli studi medici e fisica medica. Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di patologia speciale medica e metodologica clinica (compresa la pediatria) se non si è superato l'esame di fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico. Non si è ammessi a sostenere l'esame di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica se non si è superato l'esame di patologia generale. Non si è ammessi a sostenere l'esame di clinica odontostomatologica se non si sono superati gli esami di patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria), patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, istituzioni di anatomia e istologia patologica, patologia speciale odontostomatologica, chirurgia speciale odontostomatologica.

Art. 40.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due insegnamenti scelti fra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed aver conseguito le relative attestazioni di frequenza.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia possono aspirare all'ammissione al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nei limiti del numero dei posti resisi eventualmente disponibili ed a condizione di aver superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Parte II
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Titolo I
Facoltà di medicina e chirurgia

Capo I
Norme comuni a tutte le scuole

Art. 41.

Le scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia hanno per finalità il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialisti.

Art. 42.

Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 43.

Alle scuole sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. La predetta ammissione è subordinata anche al possesso, qualora prescritto, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 44.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà anche svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 45.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed

i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 46.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso, innanzi ad una commissione composta da sei docenti più il direttore della scuola che la presiede.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista con la dizione specificamente indicata per ciascuna scuola.

Art. 47.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 48.

Le scuole di specializzazione sono le seguenti:

anatomia patologica;
anestesia e rianimazione;
audiologia;
biologia clinica;
cardioangiochirurgia;
cardiologia;
chirurgia generale;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia toracica;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
diabetologia e malattie del ricambio;
ematologia generale (clinica e laboratorio);
endocrinochirurgia;
endocrinologia;
farmacologia;
fisiopatologia e terapia del dolore;
foniatria;
gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
ginecologia e ostetricia;
igiene e medicina preventiva;
malattie infettive;
medicina del lavoro;
medicina dello sport;
medicina interna;
medicina legale e delle assicurazioni;
nefrologia;
neurochirurgia;
neurologia;
neuropatologia;
odontostomatologia;
oftalmologia;
ortognatodonzia;
ortopedia;
otorinolaringoiatria;
pediatria;
psichiatria;
radiologia;
urologia.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 49.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in anatomia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

Art. 50.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 51.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 52.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 53.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 54.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica;
diagnostica istopatologica I.

3° *Anno*:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 55.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 56.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione che conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 57.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 58.

La durata del corso è di anni 3 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 59.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di trentacinque per ogni anno di corso e complessivamente centocinque per l'intero corso di studi.

Art. 60.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 61.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° ***Anno:***

anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione.
anestesiologia (I);
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche;
fisica applicata all'anestesia e alla rianimazione.

2° *Anno*:

anestesiologia (II);
terapia antalgica;
rianimazione (I);
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

rianimazione (II);
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.

Art. 62.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 63.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in audiologia che conferisce il diploma di specialista in audiologia.

Art. 64.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 65.

La durata del corso è di anni 3 e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 66.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattro per ogni anno di corso e complessivamente dodici per l'intero corso di studi.

Art. 67.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 68.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

nozioni di fisica acustica;
anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

tecniche audiometriche;
nozioni di neurologia;
nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

patologia dell'udito;
terapia medica, chirurgia e protesica della sordità;
la sordità sotto il profilo sociale;
la rieducazione dell'ipoacustico.

Art. 69.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in biologia clinica

Art. 70.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in biologia clinica che conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.

Art. 71.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 72.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 73.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 74.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 75.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimica-fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica.

2° *Anno*:

8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.

3° *Anno*:

14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;

17) immunochimica;
18) parassitologia;
19) virologia.

4° *Anno*:

20) analisi biologico-tossicologiche;
21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
22) micologia;
23) enzimologia clinica;
24) automazione e controlli di qualità;
25) metodiche microanalitiche;
26) Microscopia clinica e citodiagnostica.

Art. 76.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio soco-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 77.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

Art. 78.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 79.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 80.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venticinque per l'intero corso di studi.

Art. 81.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 82.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e teratologia;
anatomia descrittiva e topografia generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
patologia chirurgica generale;
fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
radiologia generale;
semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
principi di informatica medica;
elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografia generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
clinica chirurgica generale;
anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
cardio-angioradiologia (biennale) I;
semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
elementi di anestesia e rianimazione;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

anatomia e istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
cardioangioradiologia (biennale) II;
semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
semeiotica angiologica;
cardiologia medica (biennale) I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I.

4° *Anno*:

cardiologia medica (biennale) II;
angiologia medica;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
terapia intensiva (biennale) I;
patologia e clinica cardiologica pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.

5° *Anno*:

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
terapia intensiva (biennale) II;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) II;
assistenza meccanica cardiocircolatoria.

Art. 83.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 84.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 85.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 86.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 87.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 88.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 89.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare, I corso;

biochimica e biofisica;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare, I corso;

informatica medica e strumentazione biomedica, I corso.

2° *Anno*:

anatomia patologica, I corso;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare, II corso;

patologia e clinica cardiovascolare, I corso;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare, II corso;

informatica medica e strumentazione biomedica, II corso;

radiologia, I corso;

aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patolofica, II corso;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare, III corso;

patologia e clinica cardiovascolare, II corso;

radiologia, II corso;

terapia medica e farmacologia clinica, I corso.

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare, IV corso;

patologia e clinica cardiovascolare, III corso;

terapia medica e farmacologia clinica, II corso;

terapia chirurgica;

terapie intensive cardiologiche;

Inoltre sono previste le seguenti materie opzionali:

cardiologia sportiva;

psicologia applicata alla cardiologia;

medicina legale.

Art. 90.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 91.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 92.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 93.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 94.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di venti per ogni anno di corso e complessivamente cento per l'intero corso di studi.

Art. 95.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 96.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale;

patologia speciale chirurgica;

semeiotica chirurgica;

anatomia chirurgica e corso di operazioni;

chirurgia sperimentale;

anestesia e rianimazione;

ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale;

patologia speciale chirurgica;

semeiotica chirurgica;

anatomia chirurgica e corso di operazioni;

fisiopatologia chirurgica;

trattamento pre e post-operatorio;

anatomia ed istologia patologica.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale;

patologia speciale chirurgica;

semeiotica strumentale ed endoscopica;

anatomia chirurgica e corso di operazioni;

radiologia;

anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale;

chirurgia ginecologica;

chirurgia urologica;

neurochirurgia;

traumatologia ed ortopedia;

chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale;

chirurgia toracica;

chirurgia cardiovascolare;

chirurgia riparativa e plastica;

chirurgia d'urgenza;

medicina legale.

Art. 97.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 98.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale che conferisce il diploma di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 99.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 100.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 101.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattro per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 102.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 103.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, istologia, anatomia normale e topografica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico;

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico;

le malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;

cefalometria e gnatologia;

nozioni di ortognatodonzia;

nozioni generali di tecnica operatoria (biennio) I.

2° *Anno*:

anatomia patologica del distretto maxillo-facciale;

anatomia patologica dell'articolazione temporo-mandibolare e nozioni di anatomia patologica e dentale e paradontale;

nozioni di farmacologia ed anestesia;

patologia e clinica delle ossa mascellari e della articolazione temporo-mandibolare;

nozioni di patologia e clinica dei tessuti dentari e paradentari;

nozioni generali di tecnica operatoria II.

3° *Anno*:

anatomia patologica e clinica dei tumori dell'apparato stomatognatico;

patologia e clinica dei tessuti molli;

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;

radiodiagnostica maxillo-facciale;

diagnosi precoce dei tumori: tecnica bioptica e dell'esame citologico;

esercitazioni pratiche.

4° *Anno*:

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli (biennale) I;

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della articolazione temporo-mandibolare (biennale) I;

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale (biennale) I;

trattamenti contenitivi secondari alla terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni;

radioterapia (nozioni);

esercitazioni pratiche.

5° *Anno*:

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli II;

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della articolazione temporo-mandibolare II;

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;

protesi ricostruttive maxillo-facciali;

terapia ortopedica e chirurgia delle fratture.

Art. 104.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è rinosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 105.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 106.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 107.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 108.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sei per ogni anno di corso e complessivamente trenta per l'intero corso di studi.

Art. 109.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 110.

La materie in insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;

anatomia patologica generale (biennale);

diagnostica radiologica e nucleare generale;

anestesiologia;

clinica pediatrica (biennale);

patologia e clinica chirurgica generale (biennale).

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale);

rianimazione e terapia intensiva (biennale);

anatomia patologica generale (biennale);

diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;

clinica pediatrica (biennale).

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);

endocrinologia pediatrica;

tecnica chirurgica generale;

rianimazione e terapia intensiva (biennale);

chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);

neurochirurgia pediatrica;

tecnica chirurgica pediatrica;

ortopedia pediatrica;

chirurgia plastica ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);

otorinolaringoiatria pediatrica;

cardiochirurgia pediatrica;

urologia pediatrica.

Art. 111.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 112.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in chirurgia toracica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 113.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 114.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 115.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venticinque per l'intero corso di studi.

Art. 116.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 117.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;

anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) I;

anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;

anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica (biennale I);

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

elementi di fisioterapia respiratoria;

diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);

tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);

tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;

tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);

terapia chirurgica della tubercolosi pleuropolmonare.

Inoltre sono previste le seguenti materie opzionali:

chirurgia della tubercolosi polmonare;

tecnica operatoria delle affezioni dell'apparato toraco-polmonare.

Art. 118.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 119.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in chirurgia durgenza e pronto soccorso che conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Art. 120.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 121.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 122.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sette per ogni anno di corso e complessivamente trentacinque per l'intero corso di studi.

Art. 123.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 124.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;

patologia chirurgica I;

anatomia chirurgica;

semeiotica I;

anestesiologia;

ricerche di laboratorio;

chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;

patologia chirurgica II;

anatomia patologica;

endoscopia;

fisiopatologia chirurgica I;

semeiotica II;

trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;

rianimazione.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;

patologia chirurgica III;

chirurgia vascolare d'urgenza;

traumatologia dell'apparato locomotore I;

neurotraumatologia I;

fisiopatologia chirurgica II;

terapia intensiva I;

radiologia.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;

chirurgia ginecologica d'urgenza;

chirurgia pediatrica d'urgenza;

chirurgia plastica e riparatrice I;

traumatologia dell'apparato locomotore II;

neurotraumatologia II;

chirurgia toracica d'urgenza I;

terapia intensiva II.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;

chirurgia plastica e riparatrice II;

chirurgia toracica d'urgenza II;

cardiochirurgia d'urgenza;

chirurgia urologica d'urgenza;

angioradiologia;

traumatologia maxillo-facciale;

trattamento del politraumatizzato;

medicina legale.

Art. 125.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 126.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio che conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio.

Art. 127.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 128.

La durata del corso è di anni 3 e non è suscettibile di abbreviazioni

Art. 129.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sei per ogni anno di corso e complessivamente diciotto per l'intero corso di studi.

Art. 130.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 131.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e citomorfologia funzionale;

elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;

metodi di analisi chimica quantitativa;

patologia molecolare;

fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di biometria e di statistica (complementare);

auxologia e auxopatia metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);

patologia sperimentale metabolica;

semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;

neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

fisiopatologia e clinica ostetrica e ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio.

3° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);

farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio;

dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specifici.

Art. 132.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola, con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)

Art. 133.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) che conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 134.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 135.

La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 136.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sei per ogni anno di corso e complessivamente diciotto per l'intero corso di studi.

Art. 137.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 138.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;

genetica ematologica;

biochimica ematologica;

fisiopatologia del plasma;

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;

fisiopatologia ematologica.

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;

fisiopatologia ematologica;

immunoematologia;

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;

patologia speciale ematologica;

clinica delle emopatie;

anatomia e istologia patologica delle emopatite e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;

nozioni di radiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;

radiodiagnostica e radioterapia ematologica;

patologia speciale ematologica;

clinica delle emopatie;

terapia sistematica ematologica;

terapia trasfusionale;

citologia e citochimica ematologica (facoltativo).

Art. 139.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia

Art. 140.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in endocrinochirurgia, che conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia.

Art. 141.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 142.

La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 143.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti e di sei per ogni anno di corso e complessivamente diciotto per l'intero corso di studi.

Art. 144.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 145.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine;

fisiopatologia delle ghiandole endocrine;

semeiotica chirurgica generale e speciale delle ghiandole endocrine;

anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine (primo anno);

clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (I corso).

2° *Anno*:

radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia;

anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia;

chirurgia della ipofisi;

chirurgia della tiroide e delle paratiroidi;

chirurgia del pancreas;

clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (II corso).

3° *Anno*:

clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (III);

terapie complementari nelle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine;

chirurgia plastica in endocrinochirurgia;

chirurgia del testicolo;

chirurgia dell'ovaio;

chirurgia del surrene.

Art. 146.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 147.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in endocrinologia che conferisce il diploma di specialista in endocrinologia.

Art. 148.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 149.

La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 150.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sei per ogni anno di corso e complessivamente diciotto per l'intero corso di studi.

Art. 151.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 152.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia degli organi endocrini;

fisiologia endocrina;

biochimica endocrina;

anatomia patologica delle malattie endocrine I;

semeiotica e diagnostica endocrina.

2° *Anno*:

anatomia patologica delle malattie endocrine II;

semeiotica e diagnostica endocrina;

eredopatologia endocrina;

patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;

immunopatologia endocrina (conferenze).

3° *Anno*:

patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;

terapie delle malattie endocrine;

neuroendocrinologia (conferenze);

metodologie di laboratorio (conferenze).

Art. 153.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 154.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia; indirizzi: farmacologia di base; farmacologia clinica; tossicologia.

Art. 155.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 156.

La durata del corso è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 157.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 158.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 159.

Le màterie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

chimica organica;

statistica;

farmacologia generale;

biologia e farmacologia cellulare;

immunologia;

biologia molecolare dei procarioti e dei virus;

saggi e dosaggi farmacologici;

inglese scientifico.

2° *Anno*:

basi di farmacocinetica;

farmacologia speciale;

chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;

principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;

tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;

inglese scientifico;

statistica e programmazione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo di farmacologia di base:

farmacologia speciale;

farmacologia molecolare;

chemioterapia sperimentale;

immunofarmacologia;

tecniche ed analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » e « in vitro »;

biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

B) Indirizzo di farmacologia clinica:

organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;

farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;

farmacologia speciale in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;

biodisponibilità dei farmaci;

farmacocinetica e biochimica clinica.

C) Indirizzo di tossicologia:

tossicologia sperimentale;

cancerogenesi e teratogenesi;

tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;

chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;

anatomia e istopatologia degli stati tossici;

epidemiologia;

terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

A) Indirizzo di farmacologia di base:

farmacologia speciale;

modelli sperimentali di malattie umane;

metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali di laboratorio;

principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;

legislazione in campo dei farmaci.

B) Indirizzo di farmacologia clinica:

farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;

farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;

chemioterapia clinica;

deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

C) Indirizzo di tossicologia:

tossicologia sistematica;

terapia e prevenzione degli stati tossici II;

tossicologia nutrizionale;

tossicologia da abuso di farmaci;

organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;

legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Art. 160.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e terapia del dolore

Art. 161.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in fisiopatologia e terapia del dolore che conferisce il diploma di specialista in fisiopatologia e terapia del dolore.

Art. 162.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 163.

La durata del corso è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 164.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 165.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 166.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:
- anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
- neurofisiologia;
- elementi di neurochirurgia;
- anestesia e rianimazione;
- neurologia clinica ed applicata.

2° *Anno*:
- farmacologia del dolore;
- anestesie loco-regionali e blocchi antalgici;
- fondamenti di psicologia e psichiatria;
- terapia del dolore (I).

3° *Anno*:
- insegnamenti di agopuntura e elettrostimolazione;
- radiologia applicata;
- fondamenti di medicina e psicosomatica;
- terapia del dolore (II).

4° *Anno*:
- reumatologia;
- medicina legale e delle assicurazioni;
- ortopedia applicata;
- fondamenti di ipnosi clinica;
- terapia del dolore (III).

Art. 167.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in foniatria

Art. 168.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in foniatria che conferisce il diploma di specialista in foniatria.

Art. 169.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 170.

La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 171.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattro per ogni anno di corso e complessivamente dodici per l'intero corso di studi.

Art. 172.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 173.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:
- anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
- fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
- fonetica ed elementi di linguistica;
- clinica otorinolaringoiatrica;
- elementi di fisica acustica;
- audiologia.

2° *Anno*:
- foniatria (I);
- semeiotica foniatrica;
- elementi di psicologia generale;
- psicologia del linguaggio;
- fonetica sperimentale;
- tecnica di riabilitazione fonetica (I).

3° *Anno*:
- foniatria (II);
- tecnica di riabilitazione fonetica (II);
- informatica del linguaggio;
- disturbi del linguaggio in rapporto alle sindromi neurologiche;
- neuropsichiatria infantile;
- psicometria in rapporto alla foniatria;
- fono-chirurgia.

Art. 174.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea

documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 175.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva che conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 176.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 177.

La durata del corso è di anni quattro non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 178.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 179.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 180.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale);
scienza dell'alimentazione e dietetica;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale);
anatomia ed istologia patologica (biennale);
radiologia e medicina nucleare (biennale);
clinica medica generale (triennale) I.

3° *Anno*:

clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (II);
endoscopia digestiva (biennale);
fisiopatologia e semeiotica digestiva (II);
anatomia ed istologia patologica (II);
radiologia e medicina nucleare (II);
clinica medica generale (II).

4° *Anno*:

clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (III);
endoscopia digestiva (II);
gastroenterologia pediatrica;
terapia intensiva;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas;
clinica medica generale (III).

Art. 181.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 182.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia che conferisce il diploma di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 183.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 184.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 185.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sedici per ogni anno di corso e complessivamente sessantaquattro per l'intero corso di studi.

Art. 186.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 187.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia delle pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologia (biennale) I;
lingua straniera (inglese) I (quadriennale).

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) II.

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche II (biennale);
operazioni ginecologiche I (biennale);
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica I (biennale);
psicosomatica ostetrico-ginecologica;
lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche II;
clinica ostetrica e ginecologica II;
lingua straniera (inglese) IV.

Art. 188.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 189.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva che conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva; indirizzi: sanità pubblica; igiene e tecnica ospedaliera; igiene del lavoro; igiene e medicina scolastica; laboratorio.

Art. 190.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 191.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 192.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quindici per ogni anno di corso e complessivamente sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 193.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 194.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO:

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (I);
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO:

A) Orientamento di sanità pubblica:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (II);
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene e assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

B) Orientamento d'igiene e tecnica ospedaliera:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (II);
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti e impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali (I).

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali (II);
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera;

C) Orientamento di igiene del lavoro:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

D) Orientamento di igiene e medicina scolastica:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

clinica delle malattie dell'età evolutiva;

epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;

igiene degli alimenti e della nutrizione;

auxologia normale e patologica;

psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;

edilizia ed arredamento scolastico;

elementi di pedagogia;

assistenza parascolastica;

educazione sanitaria nella scuola;

legislazione scolastica;

igiene mentale.

E) Orientamento di laboratorio:

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II,

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;

metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;

strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;

microscopia applicata all'igiene;

elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;

accertamento diagnostico delle malattie infettive parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;

accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;

strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;

ispezione e controllo degli alimenti;

elementi di informatica.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

automazione del sistema ospedaliero:

biochimica applicata;

climatologia;

diritto sanitario internazionale;

elementi di medicina legale;

genetica umana;

geologia applicata all'igiene;

idrologia;

igiene dei climi tropicali;

igiene dei trasporti;

igiene militare;

igiene rurale;

istituzioni di matematiche;

micologia;

Radioprotezionistica.

Art. 195.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 196.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in malattie infettive che conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 197.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 198.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 199.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattro per ogni anno di corso e complessivamente sedici per l'intero corso di studi.

Art. 200.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 201.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive I;
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive II;
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 202.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate del consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le

attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 203.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in medicina del lavoro che conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 204.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 205.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 206.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 207.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 208.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:
igiene del lavoro (I);
fisiologia del lavoro ed ergonomia (I);
tecnologia industriale;
statistica medica e biometria;
tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:
patologia e clinica delle malattie del lavoro (I);
igiene del lavoro (II);
fisiologia del lavoro ed ergonomia (II);
psicologia del lavoro;
tossicologia industriale.

3° *Anno*:
patologia e clinica delle malattie del lavoro (II);
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro (I);
epidemiologia delle malattie del lavoro;
radiobiologia e radioprotezione;
dermatologia professionale.

4° *Anno*:
patologia e clinica delle malattie del lavoro (III);
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro (II);
pronto soccorso;
medicina legale e delle assicurazioni;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Conferenze:
oftalmologia del lavoro;
tecniche dell'informazione scientifica.

Art. 209.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 210.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in medicina dello sport che conferisce il diploma di specialista in medicina dello sport.

Art. 211.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 212.

La durata del corso è di anni 3 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 213.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente ventiquattro per l'intero corso di studi.

Art. 214.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 215.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica ed energetica muscolare;
antropometria ed auxologia;
psicologia applicata allo sport;
storia dell'educazione fisica e dello sport;
sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:
fisiologia dell'esercizio fisico;
biomeccanica dell'esercizio fisico;
metodologia dell'allenamento sportivo;
scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
fisiopatologia degli sporti e semeiotica medico-sportiva (I);
farmacologia e tossicologia del doping;
igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
traumatologia degli sport.

3° *Anno*:
fisiologia applicata agli sport;
valutazione funzionale dello sportivo;
fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva (II);
fisioterapia e rieducazione funzionale;
rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale e di infortunistica legata agli sport;
fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

Art. 216.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ani fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea docu-

mentazione, l'attitvità svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 217.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in medicina interna che conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Art. 218.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 219.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 220.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quindici per ogni anno di corso e complessivamente settantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 221.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 222.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia e istologia patologica I (biennale);
clinica medica generale e terapia medica I (quinquennale).

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia e istologia patologica II (biennale);
clinica medica generale e terapia medica II (quinquennale).

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica III (quinquennale);
le sindromi ipertensive (conferenze).

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica IV (quinquennale);
la terapia antibiotica (conferenze).

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica V (quinquennale);
radiologia (complementare);
reumatologia (conferenze);
biometria e statistica medica (conferenze);
angiocardiografia (conferenze).

Art. 223.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 224.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni che conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 225.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, sentito il consiglio della scuola.

Il direttore sovrintende e coordina le attività della scuola, convoca il consiglio, propone alla facoltà i nominativi dei docenti, per quelli a contratto previo parere del consiglio, e dura in carica tre anni accademici.

La scuola ha lo scopo di preparare laureati in medicina e chirurgia per un'ulteriore e più specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'autorità giudiziaria e con gli operatori forensi per indagini che richiedano conoscenze medico-biologiche da considerare in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale per quanto previsto dal terzo comma, lettera *q*), dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) le esigenze di natura medico-legale di enti previdenziali, enti pubblici, società di assicurazioni e privati cittadini.

Art. 226.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 227.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 228.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 229.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

medicina legale generale e metodologia;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tanatologia medico-legale;
patologia medico-legale I.

2° *Anno*:

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
patologia medico-legale II;
medicina legale penalistica I;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
tossicologia forense.

3° *Anno*:

medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale delle assicurazioni I;
ematologia forense e tecniche di laboratorio;
identificazione personale ed indagini di sopralluogo;
elementi di medicina del lavoro.

4° *Anno*:

medicina legale delle assicurazioni II;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
psicopatologia forense;
elementi di criminologia;
medicina legale militare e pensionistica privilegiata;
medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale.

L'insegnamento di «elementi di diritto pubblico e privato» afferisce di regola alla facoltà di giurisprudenza; tutti gli altri a quella di medicina e chirurgia.

Art. 230.

Gli iscritti hanno l'obbligo di esercitare, sotto la guida ed il controllo del personale docente, le seguenti attività pratiche:

di ambulatorio, con relazione scritta od orale;
di sala settoria, con relazione scritta od orale;
di laboratorio medico-legale, ematologico e tossicologico.

L'impegno nelle attività pratiche è obbligatorio per un periodo di frequenza ai fini di apprendimento non inferiore a 6 mesi, in turni fra i vari settori predisposti dal consiglio della scuola.

Il direttore della scuola controlla la frequenza e propone al consiglio della scuola stessa i provvedimenti in ordine all'eventuale recupero delle assenze ed alla non ammissione a sostenere l'esame.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, ma non sostitutiva, a giudizio del consiglio della scuola e sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 231.

La commissione potrà anche valutare la preparazione dello specializzando ai fini del passaggio all'anno successivo secondo il nuovo ordinamento di 4 anni per candidati già iscritti al corso di specializzazione secondo il vecchio ordinamento.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 232.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in nefrologia che conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 233.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 234.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 235.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 236.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 237.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (I anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idro-elettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (II anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (I anno);
farmacologia di interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (II anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti nefrologici nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 238.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 239.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in neurochirurgia che conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

Art. 240.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 241.

La durata del corso è di anni cinque e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 242.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di tre per ogni anno di corso e complessivamente quindici per l'intero corso di studi.

Art. 243.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 244.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I (quinquennale).

2° *Anno*:

neuroftalmologia;
neurotoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II (quinquennale);

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I (biennale);
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III (quinquennale).

4° *Anno*:

neuroradiologia II (biennale);
neurotraumatologia;
tecnica operatoria I (biennale);
clinica neurochirurgica IV (quinquennale).

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecnica operatoria II (biennale);
clinica neurochirurgica V (quinquennale).

Art. 245.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 246.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in neurologia che conferisce il diploma di specialista in neurologia.

Art. 247.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 248.

La durata del corso è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 249.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 250.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 251.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti;

1° *Anno*:

anatomia e istologia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso;
genetica (elementi);
psicologia generale;
psicopatologia;
semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
semeiotica neurologica;
patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
neuroradiologia;
endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

patologia speciale e diagnostiea neurologica (II);
clinica neurologica (I);
elettroencefalografia;
elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
neuro-oftalmologia;
neuro-otologia;
esami di laboratorio.

4° *Anno*:

clinica neurologica e terapia (II);
neurochirurgia;
teoria e clinica della riabilitazione;
neurotraumatologia, anche sotto l'aspetto della medicina legale;
neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 252.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in neuropatologia

Art. 253.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in neuropatologia che conferisce il diploma di specialista in neuropatologia.

Art. 254.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 255.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 256.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 257.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 258.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
genetica del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso (I);
tecnica e diagnostica delle autopsie.

2° *Anno*:

anatomia patologica macroscopica generale;
anatomia patologica microscopica generale;
biochimica del sistema nervoso (II);
immunologia e immunopatologia del sistema nervoso.

3° *Anno*:

anatomia patologica macroscopica del sistema nervoso;
anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (I);
patologia speciale neurologica;
diagnostica di laboratorio in neurologia.

4° *Anno*:

anatomia patologica microscopica del sistema nervoso (II);
anatomia patologica delle malattie neuromuscolari;
semeiotica neurologica;
clinica neurologica.

Art. 259.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 260.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in odontostomatologia che conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.

Art. 261.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 262.

La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 263.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente trenta per l'intero corso di studi.

Art. 264.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 265.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e anatomia dentaria e maxillo facciale;
microbiologia e igiene orale;
farmacologia;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (I anno);
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

odontoiatria conservativa (II anno);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I anno);
parodontologia (I) anno);
anatomia e istipatologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale (I anno);
chirurgia maxillo-facciale (I anno);
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale (II anno);
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
ortopedia dento-maxillo-facciale (II anno);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (II anno);
parodontologia (II anno);
esercitazioni pratiche.

Art. 266.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 267.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in oftalmologia, che conferisce il diploma di specialista in oftalmologia.

Art. 268.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 269.

La durata del corso è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 270.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 271.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 272.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia dell'apparato oculare;

nozioni di embriologia e genetica oculare;

fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;

microbiologia e igiene oculare.

2° *Anno*:

semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

farmacologia oculare e terapia fisica;

anatomia patologica oculare;

patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma).

anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; ortottica pleottica;

affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;

tecnica operatoria (prima parte).

4° *Anno*:

neuroftalmologia;

malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;

malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;

tecnica operatoria (segmento anteriore, cristallino, glaucomi, distacco di retina, etc.) (seconda parte);

tesi di specializzazione.

Art. 273.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 274.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in ortognatodonzia che conferisce il diploma di specialista in ortognatodonzia.

Art. 275.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 276.

La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 277.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quattro per ogni anno di corso e complessivamente dodici per l'intero corso di studi.

Art. 278.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 279.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;

fisiologia dell'apparato stomatognatico (I anno biennale);

farmacologia clinica;

patologia odontostomatologica;

chirurgia odontostomatologica;

odontoiatria conservativa;

radiologia odontostomatologica;

stomatologia preventiva;

ortognatodonzia (I anno triennale);

odontotecnica;

esercitazioni cliniche;

esercitazioni di laboratorio.

2° *Anno*:

fisiologia dell'apparato stomatognatico (II anno biennale);

semeiotica ortognatodontica;

ortognatodonzia (II anno triennale);

cefalometria clinica (I anno biennale);

pedodonzia;

metallurgia e merceologia ortognatodonzia;

pediatria auxologica applicata;

parodontologia;

esercitazioni cliniche;

esercitazioni di laboratorio;

3° *Anno*:

ortognatodonzia (III anno triennale);
cefalometria clinica (II anno biennale);
chirurgia ortognatodontica;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;
esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio;
esercitazioni di cefalometria clinica.

Art. 280.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 281.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in ortopedia che conferisce il diploma di specialista in ortopedia.

Art. 282.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 283.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 284.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dodici per ogni anno di corso e complessivamente sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 285.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 286.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia;

insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialisti interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisioterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;

insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 287.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbrai 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 288.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria che conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 289.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 290.

La durata del corso è di anni 3 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 291.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di sette per ogni anno di corso e complessivamente ventuno per l'intero corso di studi.

Art. 292.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 293.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia;
fisiologia;
audiologia (I anno);
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia ORL e cervico-facciale (I anno);
anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

tecniche operatorie in otorinolarigoiatria;
anestesiologia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (II anno);
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia (II anno);
otoneurologia;
foniatria.

3° *Anno*:

patologia e clinica ORL e cervico-facciale (III anno);
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheo-broncoscopia;
medicina legale e infortunistica in ORL;
oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria.

Art. 294.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 295.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in pediatria che conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 296.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 297.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 298.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti e di diciotto per ogni anno di corso e complessivamente settantadue per l'intero corso di studi.

Art. 299.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 300.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 301.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80 % delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 302.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in psichiatria, che conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Art. 303.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 304.

La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 305.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 306.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 307.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia;
elementi di genetica e biochimica;
struttura e funzioni integrative del SNC;
neurologia clinica;
clinica psichiatrica I.

2° *Anno*:

psicopatologia e psicodinamica;
psicoterapia I;
psicofarmocologia;
psicofarmacoterapia;
clinica psichiatrica II.

3° *Anno*:

psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
psichiatria sociale I;
psichiatria infantile;
psicoterapia II;
clinica psichiatrica III.

4° *Anno*:

psicosomatica;
psichiatria sociale II;
psichiatria forense;
psicoterapia III;
clinica psichiatrica IV.

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN ,di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli alementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche ed i princìpi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informativa psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extraistituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 308.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 309.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce il diploma di specialista in radiodiagnostica.

Art. 310.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 311.

La durata del corso è di anni 4 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 312.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di quindici per ogni anno di corso e complessivamente sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 313.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 314.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

fisica (con richiamo di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione, archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica I (diagnostica senologica, angiografia);

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica II (termografia, TAC, ultrasuoni e trisonanza nucleare magnetica);

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Art. 315.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola.

Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 316.

E' istituita presso l'Università di Verona la scuola di specializzazione in urologia che conferisce il diploma di specialista in urologia.

Art. 317.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di afferenza del direttore della scuola.

Art. 318.

La durata del corso è di anni 5 e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 319.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di otto per ogni anno di corso e complessivamente quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 320.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 321.

Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia sistematica e topografia dell'apparato urinario e genitale maschile;

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

batteriologia in urologia;

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.

2° *Anno*:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II;

le nefropatie mediche;

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;

radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;

3° *Anno*:

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;

radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;

le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;

andrologia.

4° *Anno*:

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;

farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;

nefrologia chirurgica;

clinica urologica I;

procedimenti di chirurgia endoscopica I;

interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I.

5° *Anno*:

clinica urologica II;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

procedimenti di chirurgia endoscopica II;

la chirurgia dell'intestino;

la chirurgia vascolare;

interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II.

Art. 322.

Le attività pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola con modalità deliberate dal consiglio della scuola. Per sostenere gli esami è richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651190/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.